

Condizioni di vendita per componenti nuovi ed usati di veicoli e carrozzine
Versione: 01/2010

I. Pagamento

1. Il pagamento del prezzo di vendita e dei prezzi di prestazioni accessorie è esigibile al momento della consegna del bene acquistato e della consegna o dell'invio della fattura.
2. L'acquirente può conguagliare i crediti maturati dal venditore con un credito maturato dall'acquirente solo se tale credito è incontestato o è in possesso di un titolo legalmente valido; può far valere un diritto di ritenzione solo se correlato a crediti derivanti dal contratto di vendita.

II. Consegna e ritardata consegna

1. Le date e i termini di consegna, che possono essere concordati sia in forma vincolante che non vincolante, devono essere indicati per iscritto. I termini di consegna iniziano a decorrere dalla stipulazione del contratto.
2. L'acquirente può sollecitare la consegna da parte del venditore dieci giorni dopo lo scadere di una data di consegna non vincolante o di un termine di consegna non vincolante. Con il ricevimento del sollecito il venditore entra in mora. Se l'acquirente ha diritto a indennizzo di un danno da mora, tale indennizzo è limitato, in caso di lieve negligenza del venditore, ad un massimo del 5% del prezzo d'acquisto concordato. Se inoltre l'acquirente desidera recedere dal contratto e/o richiedere un risarcimento danni in vece della prestazione, deve fissare al venditore un termine adeguato per la consegna allo scadere del termine di dieci giorni di cui al capoverso 1. Se l'acquirente si avvale del diritto di richiedere il risarcimento danni in vece della prestazione, tale diritto è limitato, in caso di lieve negligenza, ad un massimo del 25% del prezzo d'acquisto concordato. Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un ente speciale di diritto pubblico o un'azienda, che stipulando il contratto, agisce nello svolgimento della propria attività commerciale o professionale, è escluso ogni diritto a risarcimento danni in caso di lieve negligenza. Se per caso fortuito, quando è già in mora, il venditore è impossibilitato ad effettuare la consegna, quest'ultimo risponde secondo le limitazioni di responsabilità concordate in precedenza. Il venditore non risponde se il danno si sarebbe verificato anche nel caso di consegna entro i termini.
3. Se una data di consegna vincolante o un termine di consegna vincolante non viene osservato, il venditore entra in mora già allo scadere della data o del termine di consegna. I diritti dell'acquirente sono quindi stabiliti secondo il punto 2 capoverso da 3 a 6 di questa sezione.
4. Casi di forza maggiore o interruzioni di attività che intervenissero presso il venditore o suoi fornitori e che impedissero al venditore, senza che quest'ultimo ne abbia la responsabilità, di consegnare il bene acquistato entro la data prestabilita o entro il termine prestabilito, modificano le date e i termini menzionati ai punti da 1 a 3 di questa sezione per un periodo pari alla durata degli eventi che ostacolano l'adempimento della prestazione. Se tali impedimenti comportano un ritardo nell'adempimento della prestazione di più di quattro mesi, l'acquirente può recedere dal contratto. Resta salvo ogni altro diritto di recesso.

III. Ritiro del bene acquistato

1. L'acquirente ha l'obbligo di ritirare il bene acquistato entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso di messa a disposizione del bene. In caso di mancato ritiro il venditore può avvalersi dei diritti previsti dalla legge.
2. Se il venditore richiede un risarcimento danni sulla base di un diritto previsto dalla legge, tale risarcimento sarà pari al 10% del prezzo di acquisto. L'ammontare del risarcimento danni deve essere fissato ad un importo superiore o inferiore se il venditore dimostra un danno maggiore o l'acquirente dimostra un danno minore.

IV. Riserva di proprietà

1. Il bene acquistato rimane proprietà del venditore sino al saldo di tutti i crediti a lui spettanti per effetto del contratto di acquisto.
Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un ente speciale di diritto pubblico o un'azienda, che stipulando il contratto, agisce nello svolgimento della propria attività commerciale o professionale, la riserva di proprietà sussiste anche per crediti del venditore nei confronti dell'acquirente in virtù di transazioni d'affari in essere, sino al saldo di tutti i crediti a lui spettanti correlati all'acquisto.
Su richiesta dell'acquirente il venditore è obbligato a rinunciare alla riserva di proprietà se l'acquirente ha soddisfatto in modo incontestabile tutti i crediti correlati all'oggetto dell'acquisto e per i crediti restanti in virtù delle transazioni d'affari in essere viene data opportuna garanzia.
2. In caso di ritardato pagamento da parte dell'acquirente il venditore può recedere dal contratto d'acquisto. Inoltre, se il venditore si avvale del diritto di richiedere il risarcimento danni in vece della prestazione e rientra in possesso del bene acquistato, il venditore e l'acquirente concordano che il venditore abbuona il valore di vendita usuale del bene acquistato al momento del ritiro. Su richiesta dell'acquirente, che può essere espressa solo subito dopo il ritiro del bene acquistato, un perito pubblico giurato, designato dall'acquirente, p.es. il Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), viene incaricato di ricercare il valore di vendita usuale. L'acquirente si fa carico di tutti i costi correlati al ritiro e alla valorizzazione del bene acquistato. Senza documento d'appoggio, i costi di

valorizzazione sono pari al 5% del valore di vendita usuale. Devono essere fissati ad un importo maggiore o inferiore se il venditore dimostra costi maggiori o l'acquirente dimostra costi minori.

3. Sino a quando permane la riserva di proprietà, l'acquirente non ha il diritto né di disporre direttamente né di accordare a terzi per contratto un utilizzo del bene acquistato.

V. Vizio della cosa

1. Rivendicazioni dell'acquirente per vizi della cosa vanno in prescrizione dopo due anni, in caso di acquisto di parti nuove di veicoli e carrozzine; nel caso di parti usate dopo un anno a decorrere dalla consegna del bene acquistato.

Se l'acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un ente speciale di diritto pubblico o un'azienda, che stipulando il contratto, agisce nello svolgimento della propria attività commerciale o professionale, le rivendicazioni dell'acquirente per vizi della cosa, nel caso di parti nuove di veicoli e carrozzine, vanno in prescrizione dopo un anno a decorrere dalla consegna. La vendita di parti di veicoli e carrozzine usate viene effettuata escludendo ogni responsabilità per vizi della cosa.

2. Una riduzione dei termini di prescrizione in conformità al paragrafo V, punto 1, comma 1 e comma 2 non trova applicazione nel caso di responsabilità per grave negligenza e danno intenzionale alla cosa e nemmeno per danni alla vita umana, al corpo o alla salute riconducibili a una violazione degli obblighi della azienda fornitrice per negligenza della stessa. Una violazione intenzionale o per negligenza degli obblighi dell'azienda fornitrice equivale a una violazione da parte di un legale rappresentante o di un aiutante.

In caso di silenzio doloso di difetti o del rilevamento di una garanzia per le caratteristiche del bene sono fatte salve ulteriori rivendicazioni.

Se il venditore ha l'obbligo di rispondere per vizi della cosa, l'acquirente deve mettere a disposizione il bene venduto al fine di consentire l'eliminazione dei difetti presso la sede centrale del venditore, in alternativa presso un'altra sede del venditore concordata con il venditore stesso.

3. Per la procedura di eliminazione dei difetti vale quanto segue:

a) L'acquirente deve rivendicare presso il venditore i propri diritti di eliminazione dei difetti. In caso di notifica verbale delle rivendicazioni, all'acquirente deve essere consegnata una conferma scritta del ricevimento di tale notifica.

b) Parti sostituite divengono proprietà del venditore.

VI. Responsabilità

1. Se il venditore, sulla base delle disposizioni di legge, in conformità a tali condizioni, deve rispondere per un danno causato per lieve negligenza, il venditore assume responsabilità limitata:

la responsabilità è data solo da violazione di obblighi contrattuali ed è limitata ai danni tipici prevedibili in fase di stipulazione del contratto. Tale limitazione non è applicabile in caso di danni alla vita umana, al corpo e alla salute.

Se il danno è coperto da una assicurazione stipulata dall'acquirente per il danno interessato (ad eccezione di assicurazione a somma fissa), il venditore è responsabile solo per eventuali svantaggi derivanti quali, ad es. un premio assicurativo maggiore o interessi svantaggiosi, fino alla regolazione del danno da parte dell'assicurazione. Per danni di lieve negligenza causati da un difetto del bene acquistato non viene assunta alcuna responsabilità.

2. Indipendentemente dalla colpa del venditore resta inviolata la responsabilità del venditore in caso di difetto taciuto intenzionalmente per motivi di applicazione della garanzia o rischio di fornitura e in base alla legge sulla Responsabilità per difetti del prodotto.

3. La responsabilità per consegna ritardata è regolamentata nel paragrafo II.

4. Si esclude la responsabilità personale dei legali rappresentanti, degli aiutanti e del personale dell'azienda del venditore per i danni da loro causati per lieve negligenza.

VII. Foro competente

1. Per tutte le rivendicazioni presenti e future scaturite dal rapporto d'affari tra commercianti, inclusi crediti rappresentati da effetti cambiari e assegni, si farà ricorso esclusivamente al foro competente della sede del venditore.

2. Si farà ricorso allo stesso foro se l'acquirente non ha un foro competente a livello nazionale, dopo la stipulazione del contratto ha spostato la propria residenza o il proprio domicilio abituale al di fuori del territorio nazionale o se la sua residenza o il suo domicilio abituale non sono noti al momento della presentazione della denuncia. Per il resto, per rivendicazioni del venditore nei confronti dall'acquirente si farà ricorso al foro competente del luogo di residenza dell'acquirente.

3. A questo rapporto contrattuale si applica il diritto in vigore nel luogo in cui il venditore ha la propria sede.